



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 novembre 2020
(OR. en)

9158/07
EXT 1

WTO 102
NIS 127
COEST 151
AELE 7
AGRI 132

DECLASSIFICAZIONE PARZIALE

del documento: 9158/07 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 2 maggio 2007

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi dell'Est interessati dalla politica europea di vicinato e con i paesi EFTA al fine di concludere accordi in merito alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari

Si allega per le delegazioni la versione parzialmente declassificata del documento in oggetto.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 maggio 2007 (06.06)
(OR. EN)**

9158/07

RESTREINT UE

**WTO 102
NIS 127
COEST 151
AELE 7
AGRI 132**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 19 aprile 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi dell'Est interessati dalla politica europea di vicinato e con i paesi EFTA al fine di concludere accordi in merito alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2007) 491 definitivo.

All.: SEC(2007) 491 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.4.2007
SEC(2007) 491 definitivo

RESTREINT UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi dell'Est interessati dalla politica europea di vicinato e con i paesi EFTA al fine di concludere accordi in merito alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari

A. RELAZIONE

La politica intesa a promuovere, a livello internazionale, le indicazioni geografiche (IG) e ad ampliare la protezione delle indicazioni geografiche esistenti costituisce una delle strategie prioritarie per rafforzare la sostenibilità del commercio internazionale dei prodotti agricoli. La finalità di tale politica è migliorare la qualità dei prodotti in questione, limitare il ricorso alle pratiche ingannevoli ed evitare che siano usurate le denominazioni prestigiose. Ciò dovrebbe consentire di incrementare il valore aggiunto delle esportazioni agricole comunitarie e, pertanto, di rafforzare la competitività economica dell'Unione. **NON DECLASSIFICATO**

L'istituzione della nuova politica europea di prossimità (PEP) ha consentito tra l'altro di accrescere l'importanza capitale che rivestono per l'Unione europea i mercati del bacino del Mediterraneo e dell'Europa orientale. Nel quadro dei piani d'azione stabiliti con ciascuno dei paesi in questione, che porteranno in futuro alla stipulazione di accordi di prossimità, la questione delle indicazioni geografiche riveste un ruolo fondamentale nella strategia dell'Unione in materia di agricoltura. Alcuni di questi piani prevedono esplicitamente la negoziazione di accordi in materia di indicazioni geografiche.

Per i paesi del Mediterraneo esiste già un mandato generale che menziona la protezione delle IG. Per tale motivo, al fine di garantire gli interessi commerciali dell'UE in tutti gli altri mercati vicini e completare la copertura dell'intera zona interessata, la Commissione ritiene opportuno chiedere l'adozione di direttive di negoziato per quanto concerne i paesi dell'Est interessati dalla politica europea di vicinato e i paesi EFTA¹. **NON DECLASSIFICATO**

Calendario

In seguito all'adozione di direttive in materia, verranno avviati i negoziati con i paesi che hanno già manifestato l'intenzione di iniziare tali procedure con la Comunità. Dato il numero elevato di paesi potenzialmente interessati, gli accordi saranno attuati progressivamente.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda al Consiglio di:

- autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi dell'Est interessati dalla politica europea di vicinato e con i paesi EFTA accordi in merito alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari;
- istituire un comitato speciale per assistere la Commissione nello svolgimento di tali compiti, nella fattispecie un comitato a norma dell'articolo 133;
- adottare le direttive di negoziato di cui in allegato.

¹ I paesi dell'Est interessati dalla politica europea di vicinato sono: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia ed Ucraina. I paesi EFTA sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

ALLEGATO

Direttive relative alla negoziazione di accordi

in merito alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari con i paesi dell'Est interessati dalla politica europea di vicinato e con i paesi EFTA

1. Obiettivo generale

Conclusione di accordi relativi alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari.

2. Contenuto degli accordi

– **NON DECLASSIFICATO**

Con riguardo ad altri prodotti agricoli ed alimentari:

- le disposizioni degli accordi concerneranno la protezione delle indicazioni geografiche ed includeranno segnatamente l'eliminazione delle utilizzazioni improprie ed abusive delle indicazioni geografiche.